

Compatibilità delle misure di sostegno finanziario previste dal Decreto legge 18/2020 con gli strumenti agevolativi della Regione Puglia

Considerato che si rende necessario fornire indicazioni in merito alla compatibilità delle misure di sostegno finanziario previste dal Decreto legge 18/2020 con gli strumenti agevolativi della Regione Puglia. La Regione comunica quanto segue:

1. Per ciò che concerne il prolungamento della durata delle garanzie e l'eventuale superamento della durata massima dei finanziamenti previsti dagli strumenti agevolativi in essere, considerato che le sospensioni/allungamento operano per legge, si ritiene che dette operazioni siano compatibili con gli strumenti agevolativi regionali. I soggetti finanziatori dovranno comunicare agli Uffici competenti gli elenchi delle sospensioni concesse con le nuove durate temporali. Infine, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia di strumenti finanziari regionali, la durata delle garanzie è estesa in conseguenza, indipendentemente dalla nuova complessiva durata del finanziamento sottostante.
2. Relativamente alle sospensioni con riferimento agli strumenti che prevedano l'utilizzo di una dotazione finanziaria pubblica, nella forma del *risk sharing loan*, si evidenzia che il D.L. n. 18/2020, all'art. 56, comma 6, specifica che, con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni oggetto di sospensione/allungamento sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.
Pertanto, nulla osta all'applicazione della sospensione/allungamento anche per le operazioni che prevedano l'utilizzo di una dotazione finanziaria pubblica, nella forma del *risk sharing loan*.
3. Con riferimento alle implicazioni connesse con il regime di aiuto applicabile alla parte delle operazioni di finanziamento soggette a sospensione/allungamento, La Commissione europea ha approvato la garanzia concessa dallo Stato italiano per sostenere le piccole e medie imprese (PMI) colpite dall'emergenza del coronavirus con una moratoria dei debiti contratti presso le banche. Il regime è stato approvato a norma di quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19/03/2020 "Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19". La Commissione è giunta alla conclusione che la garanzia, prevista dal D.L. 18/2020, volta a mettere liquidità a disposizione delle PMI nell'ambito della moratoria aiuterà a gestire gli effetti economici prodotti dall'emergenza del coronavirus in Italia. Le misure sono necessarie, opportune e proporzionate a quanto occorre per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e sono in linea con le condizioni stabilite nel quadro

temporaneo. Su tale base la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato.

Pertanto, per tutte le posizioni che sono oggetto di sospensione/allungamento in attuazione del D.L.18/2020 gli intermediari dovranno esclusivamente comunicare agli uffici regionali competenti, periodicamente e cumulativamente, le variazioni dei piani di finanziamento per i quali sia stata applicata una delle misure di sostegno finanziario previste dall'Art. 56 del D.L. 18/2020

Bari, 31 marzo 2020

L'Ufficio Stampa